



Adottata dal Direttore Generale in data - 8 OTT. 2012

OGGETTO: deliberazione n. 1341 del 21/09/2012 – Avviso pubblico per ricerca di professionista specialista in Oculistica – autorizzazione alla stipula del contratto di collaborazione professionale -

RICHIAMATA la deliberazione n. 1341 del 21/09/2012, con la quale è stata disposta la pubblicazione di un Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6bis e 6ter, per una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale ad un professionista altamente qualificato e specialista in Oculistica, in possesso di qualificata esperienza e perizia nel campo della chirurgia oculare;

DATO ATTO -che, entro il termine stabilito per la scadenza dell'Avviso, ore 14 del 28/09/2012, sono pervenute n. 5 domande dei candidati:

- 1) Dr. Giorgio Mattana nato a Cagliari il 19/3/1956
- 2) Dr. Francesco Murgia nato a Cagliari il 13/12/1960
- 3) Dr. Rolando Sorcinelli nato a Cagliari il 28/03/1947,
- 4) Dr. Ignazio Guiso nato a Oristano il 28/04/1960
- 5) Dr. Sergio Manuel Solarino nato a Brunico il 16/03/1958

ATTESO che la valutazione della documentazione e la comparazione dei curriculum dei candidati, effettuata dalla Direzione Sanitaria aziendale mediante relazione individuale, ha prodotto i seguenti giudizi/punteggi sintetici finali:

- | | | |
|--------------------------------|-------|----|
| 1) Dr. Giorgio Mattana: | punti | 7 |
| 2) Dr. Francesco Murgia: | punti | 3 |
| 3) Dr. Rolando Sorcinelli: | punti | 6 |
| 4) Dr. Ignazio Guiso: | punti | 6 |
| 5) Dr. Sergio Manuel Solarino: | punti | 10 |

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della valutazione di cui al paragrafo precedente e conseguentemente di poter dar corso alla stipula del contratto di collaborazione professionale, per un periodo di un anno, con il Dr. Sergio Manuel Solarino, candidato che è risultato in possesso delle caratteristiche richieste dall'Avviso, in base allo schema di contratto allegato al presente per farne parte integrante;

IL DIRETTORE GENERALE

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

- 1) Di autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione professionale con il Dr. Sergio Manuel Solarino nato a Brunico il 16/03/1958, per lo svolgimento delle attività di cui all'Avviso pubblicato con la deliberazione n. 1341 del 21/9/2012, in base allo schema allegato e parte integrante del presente atto, demandando al Servizio Affari e Legali di provvedere agli adempimenti conseguenti;
- 2) Di determinare in un anno il periodo della collaborazione decorrente dalla stipula del contratto e di attribuire al Dr. Solarino il previsto compenso annuo di € 75.000,00 lordi onnicomprensivi, che sarà corrisposto con le modalità che saranno dettagliatamente descritte nel contratto medesimo;
- 3) Di movimentare l'importo di € 75.000,00 sul codice conto n.0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" e sul codice n. 10531004 "Oculistica P.O. CTO – Sala operatoria" del Piano dei Centri di rilevazione;
- 4) Di demandare al Servizio del Bilancio la liquidazione mensile delle competenze al Dr. Sergio Manuel Solarino, in base alla certificazione prodotta dallo stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida



IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Franco Trincas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
N° 1412 del - 8 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
dal- 8 OTT. 2012 al 22 OTT. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

CONSEGNARE COPIE A :

Serv. Affari Generali e Leg.
Serv. Bilancio

Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

Contratto di prestazione di consulenza professionale per le attività di Chirurgia Oculistica presso il P.O. CTO di Iglesias -

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2012

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e il Dr- _____, nata a _____ il _____ residente a _____ Via _____ CF _____

PREMESSO

- a) che il Committente, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Consulente nell'espletamento delle attività di Chirurgia Oculare presso l'U.O. di Oculistica del PO. CTO di Iglesias, in quanto il suo curriculum ha ottenuto il massimo punteggio nelle valutazioni di cui all'Avviso pubblicato con deliberazione n. 1341 del 21/09/2012;
- b) che il Consulente è titolare di Partita Iva;
- c) che il Consulente si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali ha offerto la propria prestazione d'opera alla Asl 7;
- d) che la Asl ha considerato il curriculum del professionista idoneo allo svolgimento dell'attività di cui al progetto in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione che l'azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia intende affidare al Dr. _____ nell'espletamento di attività di Chirurgia Oculare di cui alla premessa.

ART. 3 Esecuzione dell'opera

Il Consulente si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente. In particolare il Consulente si impegna ad eseguire le

prestazioni assistenziali nel rispetto dei principi di appropriatezza clinica ed organizzativa fissati dalla Direzione Sanitaria aziendale. Si impegna, altresì, ad assicurare la corretta compilazione della cartella clinica e della S.D.O., avvalendosi della collaborazione dei dirigenti medici dell'U.O. di Oculistica. Il Consulente si impegna anche ad assicurare una adeguata attività di informazione/formazione teorico-pratica a favore dei dirigenti medici oculisti dipendenti di questa Azienda, al fine di migliorare le abilità tecniche e professionali di questi ultimi.

Il Consulente svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando la disponibilità di quest'ultimo a concordare - qualora richiesto dall'attività oggetto del presente contratto, la definizione degli orari nei quali il consulente medesimo svolgerà la propria opera.

Il Consulente utilizzerà per la realizzazione dell'oggetto di cui al presente contratto, attrezzatura e materiali presenti nell'U.O. di Oculistica, nonché di sua proprietà.

La prestazione si svolgerà abitualmente all'interno dei locali di Oculistica del P.O. CTO di Iglesias.

Art. 4 Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di 1 anno e ha decorrenza dalla data della stipula.

5. Corrispettivi

Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà determinato al Consulente in un dodicesimo dell'importo di € 75.000,00 come fissato dall'atto deliberativo n. 1341 del 21 settembre 2012 e sarà liquidato dal Servizio Bilancio a seguito della emissione di fattura comprensiva dell'ammontare IVA e IRPEF dovute. Salvo diversa scelta del Consulente, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.

I pagamenti dei compensi sopra indicati saranno regolati dietro presentazione di fattura comprensiva di IVA e detratta la ritenuta d'acconto mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN _____

Art. 6 Costi e spese

I costi relativi alla esecuzione del servizio sono a carico del Committente.

Art. 7. Responsabilità verso terzi

In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti del Committente per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Consulente, allo stesso è garantita copertura per responsabilità civile in analogia al personale dipendente; il Consulente, per la copertura di eventuali casi di colpa grave, è tenuto a fornire in questa sede copia di polizza a copertura di rischio professionale per colpa grave.

Art. 8 Doveri di Segretezza

Il Consulente si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. E' fatto pertanto obbligo al Consulente di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Art. 9 Clausola di non concorrenza

Al Consulente è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del presente contratto. Il Consulente si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

Art. 10 Recesso ed inadempimento

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Consulente almeno **30** (trenta) giorni prima della decorrenza stabilita.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) Se il Consulente non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.

b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.

c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Consulente nel presente contratto.

In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

d) E' concesso altresì al Consulente il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante raccomandata o posta certificata inviata presso la sede legale del Committente almeno **30** (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso del Consulente dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno.

Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 11 Rinnovo del contratto

Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

Art. 12 Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Consulente dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Consulente si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

E' comunque diritto del Consulente di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Art. 13 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta o mediante PEC.

Art. 15 Clausole Finali

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

Art. 16 Risoluzione Controversie

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

Art. 17 Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

Art. 19 - Stipula

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di 4 fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Il Consulente

Dr. _____

**Asl 7 Carbonia
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida**
